

COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA

VIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	37
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore. (514)	37
PRESIDENTE	37, 39
FACCHIN, <i>Relatore</i>	38, 39
GALAMANDREI	38
CAPALOZZA	38
FIETTA	38
SCALFARO	38
AVANZINI	38
CAMPOSARCUNO	39
FERRANDI	39
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra. (265)	40
PRESIDENTE	40, 42, 43
FIETTA, <i>Relatore</i>	40, 42, 43
GALAMANDREI	40, 43
LECCISO	41
CONCETTI	42
CAPALOZZA	42
GULLO	42, 43
AVANZINI	42
FODERARO	42, 43
BUCCIARELLI DUCCI	43
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	44

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Amadei, Avanzini, Baresi, Belloni, Bernardi, Bettiol Giuseppe, Bianco, Borioni, Bruno, Bucciarelli Ducci, Buzzelli, Caccuri, Calamandrei, Camposarcuno, Capalozza, Concetti, Diaz Laura, Facchin, Ferrandi, Fietta, Foderaro, Fumagalli, Gabrielli, Guerrieri Emanuele, Gullo, La Rocca, Lecciso, Lombardi Ruggero, Murdaca, Pagliuca, Paolucci, Rocchetti, Scalfaro, Trimarchi e Trulli.

FERRANDI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amatucci e Artale.

Discussione del disegno di legge: Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore. (514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore ». Il disegno di legge è già stato approvato dalla II Commissione permanente del Senato, in sede deliberante.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Invito il relatore onorevole Facchin a riferire.

FACCHIN, *Relatore*. Il decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 772, consente che nella provincia di Bolzano, abitata anche da popolazione che parla la lingua tedesca, codesta lingua possa essere usata in rapporti con la autorità giudiziaria. Per poter sovvenire a questa esigenza è necessario che i magistrati assegnati ad uffici giudiziari di quel territorio abbiano perfetta conoscenza così della lingua italiana, che è la lingua ufficiale, come di quella tedesca. I giudici attualmente in servizio nell'Alto Adige posseggono questo requisito. Ma, essendo stati alcuni di essi promossi ai gradi superiori, v'è la grave difficoltà di sostituirli con altri magistrati esperti nella lingua tedesca.

Di questo problema noi a Bolzano ci siamo a tempo preoccupati; furono compiuti passi presso il Ministero della giustizia perché si rimediasse col trasferimento nelle sedi dell'Alto Adige di magistrati esperti nella lingua tedesca. Pare, però, che ve ne siano pochi, e, un po' per questo motivo, un po' per le consuete difficoltà di trovare alloggio, non è stato possibile rimediare. Allora abbiamo chiesto al Ministero della giustizia, dopo avere interpellato anche il tesoro, se era possibile, in via eccezionale, consentire che giudici nell'Alto Adige promossi al grado superiore potessero essere trattenuti nelle stesse funzioni presso i tribunali e le preture per un certo numero di anni. Prima di fare questa proposta abbiamo interpellato anche gli interessati, i quali hanno detto che, se si fosse trattato solo di un certo periodo di tempo, sarebbero rimasti ben volentieri con le stesse funzioni. È stato così predisposto il disegno di legge in esame, già approvato dalla competente Commissione del Senato, in sede deliberante.

Vi è una differenza tra il disegno di legge ministeriale e il testo approvato dal Senato: mentre nel primo si stabiliva il termine di permanenza nelle precedenti funzioni in due anni, nel secondo il termine stesso è stato portato a quattro anni. Non so quali siano state le ragioni che hanno determinato il Senato ad approvare questa modificazione, ma penso che si sia ritenuto che il termine di due anni non fosse sufficiente per consentire un ritorno alla normalità. Credo comunque che possa essere senz'altro accettato il nuovo termine, che in definitiva non porta alcuna diversità sostanziale. D'altra parte trattasi di una facoltà che ha il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia,

e noi sappiamo che a questi provvedimenti si arriva sempre con il consenso dell'interessato.

Concludo pertanto raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALAMANDREI. Il relatore ha detto che prima di proporre questo disegno di legge è stato sentito il parere degli interessati. Ciò perché, evidentemente, quando un magistrato è stato promosso e ha conseguito quindi il diritto a ricoprire il nuovo grado, ha il diritto altresì di essere assegnato nella nuova sede a cui la promozione lo porta e che molte volte è una sede più ambita. Quindi la rinuncia a questo diritto derivante dalla promozione non può essere imposta al magistrato ma si deve avere con il suo consenso. Propongo pertanto che nell'articolo 1 del disegno di legge, dopo la parola « possono », siano inserite le altre: « con il loro consenso ».

FACCHIN, *Relatore*. Rispondo subito alla osservazione dell'onorevole Calamandrei rilevando che la proposta originaria con la quale il Ministro di grazia e giustizia fu richiesto di predisporre questo disegno di legge conteneva esplicitamente le parole « con il consenso degli interessati ». Poi, non so perché, questo inciso non è stato trasferito nel disegno di legge. Quindi in via di massima sono d'accordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Calamandrei.

CAPALOZZA. A me sembra che proprio questa notizia dataci dal relatore, che cioè in un primo tempo l'inciso v'era mentre oggi è scomparso, stia a convalidare l'opinione e soprattutto le preoccupazioni dell'onorevole Calamandrei.

Pertanto, penso che sia necessario approvare l'emendamento, perché indubbiamente il consenso di questi magistrati è indispensabile.

FIETTA. Sono d'accordo con l'onorevole Calamandrei, anche per evitare, diversamente, di ledere il principio dell'inamovibilità del magistrato.

SCALFARO. Penso che l'inciso sia stato tolto appunto perché è pacifico il principio generale dell'inamovibilità.

AVANZINI. Il principio dell'inamovibilità è pacifico; però non si deve dimenticare che qui è intervenuta una promozione e che quindi il problema cambia aspetto. Concordo pertanto con l'onorevole Calamandrei perché sia esplicitamente stabilita la condizione del consenso degli interessati. Essendovi una promo-

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

zione, non è più in giuoco il principio della inamovibilità.

CAMPOSARCUNO. Evidentemente il disegno di legge ha una portata eccezionale, ed io non vorrei che si stabilisse, solamente per la provincia di Bolzano, uno stato giuridico un po' strano nei riguardi di questi magistrati. Il requisito della conoscenza delle due lingue in quella zona non è di recente prescrizione, e non vorrei che si dovesse finire col creare magistrati specializzati esclusivamente per quella regione italiana. Se l'attuale stato di cose perdurerà a lungo, come si rimedierà? Dovrebbero i magistrati attuali non poter mai cambiare sede?

FACCHIN, *Relatore*. A me sembra che non vi sia uno stato eccezionale che venga a crearsi in forza del disegno di legge in esame, in quanto la situazione è oggi perfettamente normale in dipendenza del decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 772, il quale ammette la bilinguità nella provincia di Bolzano. D'altra parte il disegno in esame stabilisce espressamente un termine di quattro anni. Il provvedimento è quindi di carattere transitorio. Decorsi i quattro anni, si riprenderanno i normali avvicendamenti di magistrati, poiché nel frattempo si sarà provveduto, comprendendo la conoscenza della lingua tedesca fra i titoli nei concorsi per l'ingresso nella magistratura.

FERRANDI. Io credo che il disegno di legge vada senz'altro approvato con l'emendamento suggerito dall'onorevole Calamandrei; ma, se dovessero prevalere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Camposarcuno, conseguirebbe che bisogna evitare il più possibile di dare una fisionomia troppo distinta a tutta la legislazione che riguarda l'Alto Adige specie per quanto concerne l'attività di amministrazioni che sono fortunatamente sottratte a quella autonomia speciale.

Codesto problema, evidentemente, è di carattere generale e potrà essere approfondito, per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca, in sede di esame del disegno di legge n. 214: « Norme per l'uso della lingua tedesca in Alto Adige ». Questo disegno di legge, com'è noto, è sottoposto all'esame della nostra Commissione in sede normale. Se ne saranno accettati i criteri informativi, sarà necessario che tutti i magistrati dell'Alto Adige conoscano la lingua tedesca. In caso contrario, potranno esservi destinati giudici che conoscano soltanto la lingua italiana. Pongo quindi la questione sospensiva, nel senso che il disegno di legge oggi in esame sia discusso dopo l'approvazione di quello n. 214.

FACCHIN, *Relatore*. Sono contrario alla sospensiva, perché il disegno di legge in esame non innova ma conserva una situazione già in atto per effetto del decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 772; e pertanto non mira a risolvere problemi che possano ripresentarsi in sede di esame del disegno di legge sull'uso della lingua tedesca in Alto Adige.

Sono contrario alla sospensiva anche per una ragione che direi di opportunità politica; per non dare, cioè, l'impressione di voler protrarre ogni provvedimento che riguarda la bilinguità in Alto Adige.

Desidero fare un altro rilievo. Codesti magistrati, i quali sono trattenuti per questa esigenza, non vengono affatto pregiudicati, non dico nella loro carriera, ma neppure rispetto all'occupazione dei posti, perché per i gradi corrispondenti restano scoperti tanti posti quanti sono i magistrati trattenuti.

FERRANDI. Le osservazioni fatte dall'onorevole relatore mi inducono a ritirare la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Sta bene. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, possono essere trattenuti — per quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge — nella stessa sede e nelle precedenti funzioni, i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica ed i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore, lasciando vacanti nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello e gradi equiparati e dei primi pretori un corrispondente numero di posti ».

L'onorevole Calamandrei ha proposto di inserire, alla terza riga, dopo la parola « possono », le altre « con il loro consenso ».

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo, fino alla parola « possono » compresa.

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Calamandrei.

(*E approvato*).

Pongo in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(*E approvata*).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra (265).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra ».

Invito il relatore onorevole Fietta a riferire.

FIETTA, *Relatore*. Indipendentemente dalla dichiarazione di morte presunta contemplata nell'articolo 60 del Codice civile, non esiste alcuna norma che consideri il rapporto d'impiego o di lavoro dei cittadini scomparsi per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra. Cosicché, da una parte gli aventi diritto non hanno la possibilità di ottenere la liquidazione dell'indennizzo o del trattamento di quiescenza per cessazione di rapporto di impiego o di lavoro, e dall'altra le pubbliche amministrazioni non possono disporre del posto occupato dallo scomparso.

Col disegno di legge si prevede contemporaneamente agli interessi degli aventi causa, degli scomparsi medesimi qualora risultino ancora in vita e delle amministrazioni circa il conferimento dei posti rimasti sprovvisti di titolare.

La regolamentazione dei rapporti è diffusamente spiegata dalla relazione ministeriale, cui faccio riferimento per non ripetere ciò che con molta evidenza è stato esposto in ordine alla interpretazione dei singoli articoli.

Va rilevato, per quanto concerne l'articolo 1, che, nel caso di eccedenza degli assegni per indennizzo o per trattamento di quiescenza sulla pensione definitiva, l'eccedenza stessa non potrà essere recuperata dall'amministrazione, certo allo scopo di evitare incresciose questioni con gli aventi causa del disperso.

Opportuna provvidenza è pure quella contenuta nell'articolo 2, il quale contempla la ricostruzione della carriera sino alla data della

riammissione dell'impiegato già ritenuto irreperibile, a mente dell'articolo 6, commi secondo, terzo e quarto del decreto legislativo 19 ottobre 1944 n. 301; e ciò allo scopo evidente di evitare uno svantaggio economico e un pregiudizio di carriera a chi è stato vittima di un complesso di circostanze non a lui imputabili.

Lo stesso criterio informativo vale per il capoverso del medesimo articolo, per quanto riguarda il collocamento a riposo, il quale deve decorrere dalla data in cui si è verificata la condizione di quiescenza.

Condizioni analoghe — benché adattate alla differenza dai pubblici impieghi, ove le carriere dei dipendenti sono tutelate da particolari norme relative al loro stato giuridico e all'ordinamento gerarchico — sono stabilite per gli impieghi privati, nei quali la scelta è fondata sulla personale fiducia dell'imprenditore verso i subalterni. Per gli scomparsi che rientrano in patria è riconosciuto il diritto alla riassunzione anche presso l'impresa da cui dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilità, qualora il rapporto non sia stagionale, mentre, in caso di contratto a termine, questo rimane sospeso. Si esige poi la decorrenza di un anno dalla riassunzione prima che il datore di lavoro possa licenziare il dipendente ripresentatosi, quando il contratto sia a tempo indeterminato.

Giustamente le provvidenze dettate per i congiunti dei caduti in guerra sono estese anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, essi pure vittime della stessa immane tragedia.

Per la risoluzione del rapporto, si tratti di dipendenti da pubbliche amministrazioni o di impiegati privati, vale la dichiarazione di irreperibilità, rilasciata dal sindaco del luogo nel quale lo scomparso per cause di guerra ha avuto la sua ultima residenza. L'autorità comunale è, invero, la più idonea a raccogliere le notizie richieste e a fornire una relativa garanzia di fondatezza e di attendibilità.

Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALAMANDREI. Il disegno di legge mira soprattutto a regolare la situazione (sia nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, sia nei confronti delle aziende private) che si verifica quando un impiegato od operaio è scomparso e non si sa se sia morto o vivo. Si prevede la possibilità di far dichiarare questo impiegato od

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

operaio come irreperibile con una procedura sbrigativa e indipendentemente da quella per la dichiarazione di morte presunta. La dichiarazione di irreperibilità darebbe luogo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, il quale prende data dal giorno della scomparsa. Cioè la dichiarazione di irreperibilità contiene la indicazione del giorno della scomparsa, e da quel giorno, presunto come quello della morte, prende data il trattamento di quiescenza.

Nell'articolo 3 è prevista invece l'ipotesi di un impiegato di impresa privata dichiarato irreperibile, per il quale si sia dato corso alla liquidazione del trattamento di quiescenza a favore della famiglia, che ritorni. E si stabilisce il diritto del redivivo alla riassunzione alle dipendenze dell'impresa privata dalla quale dipendeva al momento della dichiarazione di irreperibilità, sempre che il rapporto di lavoro non fosse stagionale. L'articolo 3 dice poi che, quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza è sospesa. E dice ancora che, quando il contratto sia a tempo indeterminato, l'impiegato riassunto non può essere licenziato prima che sia decorso un anno dalla riassunzione.

Ho da fare sull'articolo 3 qualche osservazione. Prima di tutto, l'articolo non regola il caso dell'impiegato scomparso di cui non sia stata ancora dichiarata la irreperibilità e che torni dopo cinque o sei anni ripresentandosi all'azienda. Che cosa succede in questo caso? L'articolo 3 prevede che si ripresenti colui che è stato dichiarato irreperibile, ma non colui che non è stato dichiarato irreperibile. Quindi, vi è questa lacuna. Bisognerebbe prospettarsi a quali difficoltà di interpretazione essa può dar luogo.

Indipendentemente da questo rilievo, faccio notare che l'imprenditore privato può già aver coperto il posto. Non si può obbligare l'imprenditore, data la struttura dell'impiegato privato, alla riassunzione. Sappiamo che l'imprenditore può licenziare il lavoratore anche senza una giusta causa. Egli ha solo il dovere di corrispondere l'indennità di licenziamento. Allora, come è possibile imporre all'imprenditore di riassumere l'impiegato già dichiarato irreperibile? Si potrebbe tutt'al più stabilire che l'impiegato che torna ha diritto che la liquidazione dell'indennità di licenziamento gli sia calcolata in base allo stipendio che gli competerebbe al momento della sua ricomparsa e non in base a quello del momento in cui fu dichiarato irreperibile. Sebbene, anche su tal norma, ci si potrebbe domandare per quali ragioni tutti gli au-

menti di stipendio verificatisi negli anni in cui l'impiegato è stato irreperibile dovrebbero andare a carico del datore di lavoro, che di tutto ciò non ha colpa.

Altre osservazioni si possono fare sull'articolo 3. Al primo comma si dice tra l'altro che « quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza è sospesa »: che vuol dire? sospesa da quando? con quale effetto? È una formula sibillina. Se quando l'impiegato è scomparso era in corso un contratto che durava un anno, si dovrà ritenere che vi sia il diritto di essere riassunto in servizio per quella porzione di anno che era ancora da decorrere? Forse è questo che si vuol dire, ma occorre uno sforzo di intelligenza per capirlo.

La norma per cui l'impiegato non può essere licenziato prima che sia trascorso un anno dalla riassunzione appare poi in contrasto con tutta la legislazione attuale. Poiché il contratto di impiego privato è fondato sulla fiducia dell'imprenditore nell'impiegato, non v'è obbligo alcuno di stabilità d'impiego e quindi neppure di riassunzione. Per impiegati che furono licenziati per motivi razziali, ad esempio, la giurisprudenza ha escluso l'obbligo della riassunzione confermando invece quello del pagamento della indennità di licenziamento. Perché si dovrebbe dunque fare un trattamento del tutto eccezionale all'irreperibile che torna?

Mi sembra quindi che vi sia la necessità di coordinare l'articolo 3 col sistema vigente in materia di contratto di impiego privato: ed è soltanto questa la preoccupazione che mi muove. Se si ritiene giunto il momento di intaccare alcuni principi generali in questa materia, non sembra che lo si possa fare quasi di straforo in una legge di limitata applicazione, qual'è quella in esame.

LECCISO. Non posso nascondere la mia perplessità per l'introduzione di questo nuovo istituto della « declaratoria di irreperibilità », tanto più che non ne vedo il motivo poiché proprio la nostra Commissione ha discusso e approvato giorni fa, in sede legislativa, un provvedimento che semplifica e accelera la procedura per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, quando dello scomparso non si abbiano più notizie e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del trattato di pace. Pertanto è già acquisito alla legislazione un istituto operante quale è quello della declaratoria di morte presunta.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Ora, con l'articolo 5 del disegno di legge in esame, si sovrappone la nuova procedura di un semplice verbale di irreperibilità redatto dal sindaco. Le norme dettate con questo disegno di legge — che potevano avere un significato quando l'istituto della morte presunta non era regolato come oggi è regolato — dovrebbero a mio avviso essere messe in relazione con la legge che la Commissione ha già approvato e adattate alle disposizioni procedurali contenutevi. In tal senso pongo una questione sospensiva.

FIETTA, *Relatore*. Non potei essere presente alla discussione della legge sulla declaratoria di morte presunta, e mi è quindi difficile esprimere un parere preciso sulla questione sospensiva. Osservo, comunque, che la particolarissima procedura per la dichiarazione della semplice irreperibilità varrà soltanto ai limitati effetti giuridici del rapporto di lavoro. Per quanto semplificata, la procedura della dichiarazione di morte presunta, che potrà essere contemporaneamente seguita, è sempre abbastanza lunga, mentre soprattutto le pubbliche amministrazioni hanno necessità di poter disporre al più presto possibile dei posti occupati dagli scomparsi. Penso pertanto che si possa non accogliere la proposta sospensiva.

CONCETTI. Parlo a favore della sospensiva. Dato il principio generale che il rapporto d'impiego continua, nonostante la scomparsa del lavoratore, noi possiamo benissimo coordinare le norme del disegno di legge in esame con quelle del provvedimento sulla dichiarazione di morte presunta. A me pare che non sia opportuno regolare con due provvedimenti diversi la stessa materia, dando luogo a una duplicazione di leggi.

CAPALOZZA. Noi del gruppo comunista siamo contro la sospensiva, perché, mentre la legge sulla dichiarazione di morte presunta contiene norme di carattere procedurale, il disegno di legge in esame contiene soprattutto norme di carattere sostanziale. Non v'è, quindi, una interdipendenza che possa, a nostro giudizio, giustificare la richiesta di rinvio della approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta sospensiva presentata dall'onorevole Lecciso.

(Non è approvata).

Proseguiamo nella discussione generale del disegno di legge.

GULLO. Le affermazioni dell'onorevole Calamandrei possono essere giuste, a mio avviso, soltanto da un punto di vista teorico e ge-

nerale: se cioè le norme in esame avessero un ampio campo di applicazione. Esse, invece, tendono a regolare un ben limitato numero di casi, tutti rientranti in una situazione di eccezionalità. Di fronte ai pochissimi impiegati che possono tornare, non trovo strano che si stabilisca una norma che sia magari un po' in contrasto con qualche principio della legislazione in vigore.

CAPALOZZA. Mi associo. Osservo poi che l'articolo 1 si presta a pericolose interpretazioni laddove dice: « salvo che la risoluzione del rapporto predetto non debba aver luogo per altra causa con decorrenza anteriore ». Ognuno può comprendere che questo inciso potrebbe porre nel nulla i previsti benefici, perché si troveranno sempre mille pretesti da parte del privato datore di lavoro per chiudere la porta in faccia al poveretto che, dopo tanti guai, sia riuscito a tornare in patria. Propongo pertanto di sopprimere questo inciso.

AVANZINI. Mi sembra che consentire di invocare una causa che può non essere stata invocata tempestivamente possa dar luogo ad inconvenienti, come è stato opportunamente segnalato dall'onorevole Capalozza.

FODERARO. Io trovo esatta l'impostazione generale di questo disegno di legge. Il punto centrale mi pare sia questo: se il rapporto di lavoro continui nonostante l'impiegato non abbia dato da vari anni più notizie di sé.

Si parla di un'azione per la dichiarazione di irreperibilità. Mi pare che si possa attribuire al sindaco il compito di questo accertamento. Così la dichiarazione di morte presunta come il verbale di irreperibilità farebbero quindi considerare cessato il rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro che non vede più tornare il lavoratore, qualora altri non abbia ottenuto la sentenza di dichiarazione di morte presunta, se vuole stabilire con chiarezza la propria posizione di contraente nel rapporto di lavoro, ha un mezzo semplice: far dichiarare irreperibile il lavoratore dal sindaco del luogo nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza.

L'onorevole Calamandrei ha chiesto se coloro che non sono stati dichiarati irreperibili abbiano o no diritto alla riassunzione. Mi pare che costoro non abbiano bisogno di essere riassunti in quanto il loro rapporto di lavoro è rimasto sempre fermo, dal giorno della scomparsa. Il primo comma dell'articolo 3, posto in relazione con il primo comma dell'articolo 1, presuppone infatti che non sia cessato il rapporto di lavoro per coloro i quali non siano stati dichiarati irreperibili.

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Quanto al secondo comma dell'articolo 3, la dizione non appare felice, come ha osservato l'onorevole Calamandrei; ma indubbiamente la norma vuole stabilire che la decorrenza del termine si intende sospesa dal giorno della scomparsa e che il termine riprende a decorrere dal giorno in cui il dipendente sia stato riassunto in servizio.

Trovo esatto, invece, il rilievo dell'onorevole Calamandrei sul terzo comma dell'articolo 3, che contiene una norma effettivamente in contrasto con i principi generali in materia di impiego privato, per cui non si può imporre all'imprenditore di non licenziare un dipendente, previo il pagamento dell'indennità di licenziamento.

Non mi spiego, poi, le titubanze degli onorevoli Capalozza e Avanzini in merito all'inciso del primo comma dell'articolo 1. A me pare che se anche non vi fosse le cose non muterebbero in base alle norme di carattere generale. Per ciò che gli onorevoli Capalozza e Avanzini vogliono ottenere non è sufficiente la soppressione dell'inciso; occorre sostituirlo con altra formulazione; ad esempio: « né possono essere fatte valere nei confronti del dipendente cause di cessazione del rapporto che abbiano decorrenza anteriore alla scomparsa ». Mi riservo di proporre questo emendamento in sede di esame degli articoli.

GULLO. A proposito della questione di principio sollevata dall'onorevole Foderaro circa la continuazione del rapporto di lavoro, faccio notare che la soluzione è già affermativamente data dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 3, laddove è stabilito il diritto alla riassunzione « alle dipendenze dell'impresa dalla quale dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilità ».

BUCCIARELLI DUCCI. Mi preme sottolineare un'incongruenza già segnalata dall'onorevole Calamandrei. Stando infatti alla lettera dell'articolo 3, il dipendente da impresa privata che sia stato dichiarato irreperibile avrebbe diritto, oltretutto alla riassunzione, a non essere licenziato per la durata di un anno; mentre il dipendente reduce che non sia stato dichiarato irreperibile avrebbe diritto soltanto alla riassunzione e potrebbe essere licenziato e liquidato il giorno dopo. A parte la questione di principio generale opportunamente sollevata dall'onorevole Calamandrei circa l'obbligo del non licenziamento per un anno, non comprendo le ragioni dell'anzidetta diversità di trattamento verso reduci che hanno subito le stesse traversie.

CALAMANDREI. Sul problema di principio posto dall'onorevole Foderaro mi per-

metto di avere qualche dubbio, nonostante la implicita soluzione contenuta nel primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge. Credo che non sarebbe male, trattandosi di principi generali in materia di impiego privato, ricercare quale sia stato l'orientamento della giurisprudenza sulla continuità o meno dei rapporti di lavoro per gli impiegati ed operai di imprese private che siano ritornati in patria e si siano ripresentati al datore di lavoro nel periodo di tempo successivo a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra: e ciò allo scopo anche di stabilire la misura in cui possono essere salvaguardati i principi generali di diritto in materia di contratto di impiego e di lavoro privato, pur tenendosi nella dovuta considerazione le esigenze dei dispersi per causa di guerra, dichiarati o meno irreperibili, che rientrano invece in patria. Alcuni membri della Commissione potrebbero compiere questa indagine e poi riferire.

Faccio pertanto, con questo intendimento, una proposta di rinvio.

È bensì vero che vi sono norme che impongono ai datori di lavoro di conservare il posto ai richiamati alle armi; ma, in concreto, se il dipendente non ricompare ad invocare queste disposizioni, vi sarà pur un momento in cui il datore di lavoro ha diritto di considerarsi liberato da questo impegno verso persone che non si sa se esistano.

FODERARO. È probabile che vi siano sentenze dichiarative della cessazione del rapporto di lavoro privato. Per gli impieghi pubblici, invece, sono innumerevoli le circolari che ricordano che per i richiamati in servizio militare il rapporto continua. Se questo principio generale dovesse cadere per le imprese private, allora cadrebbe tutto il disegno di legge nelle norme che si riferiscono appunto al contratto di impiego e di lavoro privato.

FIETTA, *Relatore*. Non mi oppongo alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sulla proposta di rinvio formulata dall'onorevole Calamandrei, la pongo in votazione.

(È approvata).

Se non vi sono osservazioni, il comitato ristretto di cui alla proposta Calamandrei è formato dagli onorevoli Fietta, relatore, Calamandrei, Foderaro, Capalozza e Camposaruno; esso riferirà alla Commissione entro quindici giorni.

(Così rimane stabilito).

TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 GIUGNO 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato:

« Facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni magistrati del distretto della Corte di appello di Trento promossi al grado superiore » (514).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11.40.